

TI_GERICHTE 90.2017.19 vom 1. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2017.19

FR: TI_GERICHTE 90.2017.19 du 1 mars 2019

IT: TI_GERICHTE 90.2017.19 del 1 marzo 2019

Regeste

Revisione di un piano regolatore - autosilo pubblico

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Poiché la procedura relativa alla revisione del piano regolatore di Lugano, sezione di Villa Luganese, è stata avviata nel 2003, in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (in vigore sino al 31 dicembre 2011; LALPT; BU 1990, 365), la contestata variante dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

E. 1.3

L'impugnativa può inoltre essere giudicata sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Infatti, la situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Il sopralluogo richiesto dal ricorrente non appare invero suscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

E. 2.1

In campo pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

E. 2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

E. 3

In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve, di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 29 cpv. 2 LST, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può, tuttavia, apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente oppure a emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 362 ad art. 37 LALPT). La via della modifica d'ufficio presuppone che la soluzione si imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.

E. 4

Il ricorrente invoca una lesione dell'obbligo di motivare le decisioni, in quanto sostiene che né l'autorità comunale né il Governo si sarebbero confrontati con la sua proposta di ampliare il posteggio sul mapp. 323.

E. 4.1

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26).

Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2 , 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari , op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti , op. cit., n. 2a ad art. 26).

E. 4.2

Nel caso concreto la critica si rivela manifestamente infondata. Infatti, spiegando i motivi che lo hanno indotto a ritenere ragionevole e condivisibile la scelta adottata dal Consiglio comunale di privilegiare la soluzione di realizzare un autosilo sul mapp. 324, nella risoluzione impugnata il Governo si è implicitamente pronunciato sull'alternativa proposta dal ricorrente, ritenendola non valida. La miglior prova del fatto che il ricorrente abbia recepito tale posizione è data dal gravame da lui presentato, che contesta dettagliatamente le valutazioni del Consiglio di Stato. Ad ogni modo, si rileva come in sede di risposta sia il Comune che la Sezione abbiano poi comunque espressamente spiegato le ragioni per le quali nel caso concreto un dissodamento parziale del mapp. 323 non poteva entrare in linea di conto. Tra l'altro, dagli atti prodotti dall'insorgente nella procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato risulta che già nel 2009 l'Esecutivo comunale aveva preso posizione in merito a un'interrogazione del ricorrente, comunicandogli le ragioni per cui non era possibile attuare la soluzione alternativa di ampliare orizzontalmente il posteggio. Va inoltre rilevato che, con riserva di quanto si dirà ai considerandi che seguono, la conclusione a cui giunge l'autorità dipartimentale nella risposta, ossia che nell'ambito della procedura di approvazione della revisione di un piano regolatore il Governo debba esprimersi sulla proposta pianificatoria adottata dal Legislativo comunale e non, per contro, su delle eventuali soluzioni alternative, è corretta. A giusto titolo dunque il Consiglio di Stato ha concentrato il suo esame sulla scelta pianificatoria sottopostagli dal Comune - che peraltro, come visto in precedenza, in ambito pianificatorio gode di una certa autonomia - esaminandola dal profilo della legalità e dell'opportunità.

E. 5

Il ricorrente sostiene poi che il Comune avrebbe disatteso l'obbligo di informazione alla popolazione discendente dagli art. 4 LPT e 5 e 32 LALPT (dal 1° gennaio 2012 art. 5 e 26 LST), perché non avrebbe tenuto conto della volontà della popolazione espressa con la petizione popolare sottoscritta da 193 cittadini di prevedere per la zona di Piàn Pomè una soluzione alternativa al prospettato autosilo.

E. 5.1

In forza dell' art. 4 LPT, dal titolo "Informazione e partecipazione", le autorità incaricate di compiti pianificatori devono informare la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni secondo la LPT stessa (cpv. 1) e devono provvedere per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (cpv. 2). Questi obblighi sono sottolineati dalla giurisprudenza del Tribunale federale, avuto riguardo sia al peso politico delle decisioni adottate, sia alla loro forzata imprecisione, finalizzata a permettere la regolamentazione di una molteplicità di situazioni complesse (RDAF 1999 I 56 segg., 60,

con numerosi rinvii) . Quale garanzia minima, l' art. 4 LPT esige che le autorità di pianificazione, oltre a permettere l'accesso ai progetti per presentare osservazioni generali, prendano in considerazione eventuali proposte e obiezioni, dandovi materialmente riscontro. Non occorre tuttavia ch'esse forniscano una risposta individuale, essendo sufficiente che si confrontino sotto il profilo materiale con le obiezioni e le proposte (cfr. DTF 135 II 286 consid. 4.1 e riferimenti; STF 1C_296/2011 del 18 gennaio 2012 consid. 2.2, pubblicata in RtiD II-2012 n. 58 consid. 2.2).

E. 5.2

In adempimento di questo mandato legislativo ai Cantoni, gli art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LST impongono al Cantone e ai Comuni di garantire l'informazione della popolazione riguardo agli scopi e allo svolgimento della procedura di allestimento dei piani e una tempestiva partecipazione della popolazione e delle persone coinvolte nella pianificazione (cfr. fino al 31 dicembre 2011 art. 5 cpv. 1 LALPT). Per quanto concerne il piano regolatore, l'art. 26 cpv. 1 LST stabilisce che il Municipio informa la popolazione riguardo al progetto di piano (di simile tenore l'art. 32 cpv. 1 LALPT). Ogni cittadino attivo e ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie entro un termine di almeno trenta giorni (art. 26 cpv. 2 LST). Il Municipio esamina le osservazioni e le proposte pianificatorie nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 26 cpv. 3 LST, fino al 31 dicembre 2011 art. 32 cpv. 3 LALPT).

E. 5.3

Queste formalità sono esatte per qualsiasi procedura concernente il piano regolatore, tranne che per le varianti di poco conto (cfr. anche R DAT II-2006 n. 33 consid. 3, II-2002 n. 34, II-1995 n. 4 consid. 3.1). Esse servono ad assicurare l'effettività della partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, permettendole di formulare tempestivamente proposte che possano essere adeguatamente vagliate e ponderate prima di eventualmente tradursi in soluzioni concrete. La tempestiva informazione della popolazione, oltre a favorire la condivisione e il consenso attorno alle soluzioni elaborate dal Municipio, serve a prevenire la presentazione di proposte alternative dell'ultima ora, magari improvvisate e incongruenti, in sede di adozione del piano da parte del Legislativo comunale (cfr. RtiD I-2009 n. 18 consid. 3.1).

E. 5.4

Come esposto in narrativa, nello specifico si rileva come originariamente la soluzione che prevedeva di ampliare orizzontalmente il posteggio pubblico a servizio del nucleo di Villa Luganese attraverso il dissodamento parziale del bosco sul mapp. 323 fosse stata sottoposta con il piano d'indirizzo dal Municipio al Dipartimento del territorio, il quale però in sede di esame preliminare del 31 marzo 2009, riassumendo le disposizioni legali in materia e rilevando come le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo a titolo eccezionale, aveva respinto tale soluzione anche tenuto conto della morfologia scoscesa del mapp. 323 (cfr. supra , consid. B.b). Ora, dal rapporto di pianificazione dicembre 2011 risulta che il 18 novembre 2009 il Municipio di Lugano ha indetto una serata informativa della popolazione sull'esito dell'esame preliminare del 31 marzo 2009 e che, in medesima data, l'Esecutivo comunale ha disposto il deposito sino al 18 dicembre 2009 de gli atti della variante e dell'esito dell'esame dipartimentale per la pubblica consultazione (cfr. cap. 4, pag. 15). Ne risulta che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nell'ambito del processo pianificatorio e sin dalle fasi preliminari della procedura di revisione del piano regolatore

l'autorità comunale ha tematizzato la questione attinente all'ampliamento orizzontale del posteggio pubblico esistente sul mapp. 324, informando tempestivamente la popolazione in merito al contenuto dell'esame preliminare e dandole la possibilità di esprimersi sulle considerazioni del Dipartimento del territorio. Inoltre, la circostanza che l'alternativa del dissodamento del bosco sul mapp. 323 fosse stata in seguito nuovamente ponderata dal Municipio tenendo conto delle osservazioni pervenute dalla popolazione, ma che la stessa fosse poi stata abbandonata in favore del controverso autosilo è dimostrata da quanto indicato alle pag. 14 e 19 del messaggio municipale (n. 8590) del 12 settembre 2012 e a pag. 29 del rapporto di pianificazione. Per tali motivi quanto messo in atto dal Municipio - serata pubblica, possibilità di inoltrare osservazioni, possibilità di consultare gli atti pianificatori e l'esame preliminare - appare senz'altro conforme all'obbligo di informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dei citati disposti. Infine, si ravvisa che la citata petizione sottoscritta da 193 cittadini è stata sottoposta al Comune solo in seguito alla decisione di adozione della revisione del piano regolatore del Consiglio comunale, risalente al 4 febbraio 2013, contro la quale, tuttavia, solo RI 1 ha poi ricorso con riferimento al vincolo P6. In tali circostanze, è indubbio che il Comune abbia ottemperato al proprio obbligo di rendere partecipe e informare la popolazione disposto agli art. 4 LPT e 5 e 32 LALPT. Il ricorrente appare malvenuto nella misura in cui pretende di sostenere il contrario. La sua censura va dunque respinta.

E. 6.1

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Heinz Aemisegger/Samuel Kissling in: Heinz Aemisegger et al. [curatori], *Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 17 ad art. 15; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere, a ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero e così via (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 18 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 18 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy- Ecabert, *Aménagement du territoire, construction, expropriation*, Berna 2001, n. 509). Oltre alla definizione della funzione, le zone si distinguono anche per le regole di costruzione (volumetrie, densità, distanze, altezze ecc.) che ne determinano le caratteristiche (cfr. Aemisegger/Kissling, op. cit., n. 19 ad art. 15).

E. 6.2

I piani regolatori, come appena spiegato, devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 cpv. 4 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che

serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 cpv. 1 LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza (RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2 con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii; Eloi Jeannerat/Pierre Moor, in: Heinz Aemisegger et al. [curatori], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 56 seg. ad art. 14; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 20 ad art. 18). La creazione, da parte dell'ente pianificante, di zone per edifici e impianti di interesse pubblico su importanti superfici di terreno, senza precisarne la funzione, semplicemente per poter disporre della maggior libertà di manovra possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a queste condizioni (cfr. Jeannerat/Moor, op. cit., n. 57 ad art. 14; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 20 ad art. 18; Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurigo 1999, n. 22 ad art. 18 con rinvii; Scolari, Commentario, n. 174 ad art. 28 LALPT). In quest'ordine di idee, l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico.

E. 6.3

Coerentemente con quanto prescritto a livello federale, l'art. 29 cpv. 1 LALPT, applicabile al caso di specie, obbliga inoltre i Comuni a stabilire, attraverso apposite NAPR, le regole generali sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo (lett. a), rispettivamente le regole particolari sull'utilizzazione e i parametri edilizi per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici ed attrezzature pubbliche (lett. b). Specificando che l'obbligo di fissare le regole particolari sull'utilizzazione e i parametri edilizi vale anche per le zone per attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP), il legislatore cantonale aveva inteso rimuovere i momenti di incertezza che caratterizzavano le prescrizioni edilizie adottate per queste zone in base all'art. 16 dell'ora abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973, impedendo che norme vaghe e indeterminate si traducevano in un'inammissibile delega di competenze pianificatorie al Municipio, rispettivamente in un'altrettanto inammissibile rinvio della definizione dell'assetto pianificatorio alla procedura di rilascio del permesso di costruzione (STA 90.2011.77 del 28 giugno 2013 consid. 26.11 non pubblicato in RtiD I-2014 n. 43; RDAT I-2002 n. 15 consid. 4.1 con rinvii). Attraverso l'imposizione di quest'obbligo, riconfermato nel regime vigente (cfr. art. 30 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110), il legislatore ha inoltre scongiurato il pericolo che licenze edilizie per opere di interesse pubblico dovessero essere rifiutate semplicemente perché poggiavano su di una pianificazione carente della zona loro consacrata. 7. Nel caso concreto il ricorrente non critica la necessità di posteggi pubblici al servizio del nucleo di Villa Luganese e quindi l'interesse pubblico alla base del vincolo. Ritiene tuttavia che, anche alla luce degli emendamenti introdotti dal Governo, il previsto autosilo non verrebbe a inserirsi in modo armonioso nel contesto. In proposito si rileva anzitutto come tale argomento esuli dalla procedura pianificatoria in oggetto, risultando piuttosto afferente alla sua fase realizzativa. In ogni caso, seppur per altre ragioni rispetto a quelle invocate, il vincolo non merita tutela, in quanto risulta lacunoso dal profilo dei parametri edificatori previsti. Infatti, contrariamente a quanto impone l'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT (dal 1° gennaio 2012 art. 30 RLst; cfr. supra, consid. 6.3.), l'art. 58 NAPR - che

disciplina i posteggi pubblici - già nella versione adottata dal Consiglio comunale risultava del tutto silente sui parametri edificatori riferiti al nuovo parcheggio P6 (cfr. supra, consid. C). Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato, invece di rinviare gli atti al Comune affinché ponesse rimedio all'insufficienza pianificatoria ravvisata, ha disposto una modifica d'ufficio dell'art. 58 NAPR, completandolo con il capoverso 3 (cfr. supra, consid. E), sostituendo in tal modo il suo apprezzamento a quello del Comune, senza che ve ne fossero date le premesse (cfr. supra, consid. 3.). Tuttavia, nonostante l'emendamento, il disposto risulta ancora incompleto, poiché, salvo che per l'altezza massima, non fornisce ulteriori indicazioni in merito agli altri parametri edificatori necessari a definire la zona (distanze, indici di occupazione e di edificabilità; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT e, dal 1° gennaio 2012 art. 30 cpv. 1 cifra II RLst). Oltre all'autonomia comunale, la norma, così come approvata, viola dunque l'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT e ribadito all'art. 3 LALPT e di conseguenza non può trovare avallo. Infatti, se è vero che la predeterminazione dei parametri edificatori per zone a vocazione pubblica può risultare talora difficile, tale circostanza non può tuttavia giustificare l'assenza di regole edilizie chiare che disciplinino la pianificazione degli insediamenti in tali zone. Sebbene sia dunque corretto ritenere che nell'ambito della procedura pianificatoria l'ente pianificante non debba ancora definire con estrema precisione i dettagli dell'opera che intende realizzare in una determinata zona e può quindi fare riferimento a un progetto di massima dell'opera (come nel caso che qui ci occupa, cfr. cap. 6.5.1, pag. 30 del rapporto di pianificazione dicembre 2011), esso non può demandare alla procedura edilizia la definizione dei parametri edificatori generali applicabili alle costruzioni che potranno esservi realizzate. Per tutti questi motivi il vincolo di posteggio pubblico P6 sul mapp. 324 va annullato, così come la relativa normativa. 8. Seppur non sollevata dal ricorrente, nel caso concreto si pone pure la questione relativa all'applicazione dell'art. 38 a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012. Infatti, come esposto in narrativa, rispetto al piano regolatore approvato con risoluzione governativa (n. 8230) del 22 dicembre 1987, dagli atti della revisione risulta un ampliamento della zona edificabile conseguente all'istituzione del vincolo P6 a scapito dell'area forestale a nord del mapp. 324. In proposito occorre rilevare che la revisione all'esame era pendente per approvazione al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT. Nel caso di specie trova dunque applicazione l'art. 38 a LPT e, pertanto, ogni nuovo azionamento può essere approvato unicamente se è compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Aspetto che gli atti della revisione, elaborati nel dicembre 2011, ossia prima dell'entrata in vigore della modifica della LPT del 2014, manifestamente non affrontano. Ad ogni modo, appare d'acchito escluso che qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52 a cpv. 2 lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente esulano dalla materia del contendere. Il divisato ampliamento della zona edificabile non può beneficiare nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e nemmeno viene sostenuto, che questo verrebbe compensato. Anche per questi motivi il vincolo non poteva dunque venir approvato. 9. 9.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui approva il vincolo P6 sul mapp. 324 e la relativa normativa. 9.2. La tassa di giustizia è posta in capo al ricorrente in proporzione al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm), mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo (art. 47 cpv. 6 LPAm). Il Comune, tuttavia, è tenuto a versare le ripetibili all'insorgente, patrocinato, proporzionalmente al grado di successo dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto . §. Di conseguenza, la risoluzione del 7 marzo 2017 (n. 867) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva il vincolo di posteggio pubblico P6 e l'art. 58 cpv. 2 "P6" e 3 NAPR. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico di RI 1, al quale dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'500.- anticipato in eccesso. Il Comune verserà ad RI 1 complessivamente fr. 1'500.- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.